Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 ottobre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1963, n. **1399.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, Sacerdote e Confessore, nel comune di Milano.

N. 1399. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 16 febbraio 1963, integrato con dichiarazione del 18 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, Sacerdote e Confessore, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1963, n. **1400.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria, in località Final di Rero del comune di Tresigallo (Ferrara)

N. 1400. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 22 novembre 1962, integrato con due dichiarazioni del 17 dicembre 1962, relativo alla erezione della Curazia autonoma dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria, in località Final di Rero del comune di Tresigallo (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1962, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:

Vista la nota n. 2329/Co del 1° giugno 1963, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Vincenzo Giannelli quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, in rappresentanza degli iscritti all'Ente ed in sostituzione del rag. Manlio Binarelli dimissionario.

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Giannelli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza degli iscritti all'Ente medesimo ed in sostituzione del rag. Manlio Binarelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1963

SEGNI

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Registro n. 10 *Lavoro e previd. sociale, foglio n.* 102. — MATICERI

(9109)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960 concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il sig. Giuseppe Raffo, con nota 14 giugno 1963, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Istituto predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria e che l'Unione italiana del lavoro, con sua nota stessa data ha proposto la nomina alla carica suindicata del sig. Lino Ravecca;

Ritenuta la opportunità di accettare le dimissioni del sig. Giuseppe Raffo e di procedere quindi alla necessaria sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Lino Ravecca è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del signor Giuseppe Raffo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963
Registro n. 10 *Lavoro e previd. sociale, foglio n.* 145. — MAUCERI

(9108)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori;

Considerato che il sig. Francesco Tedeschi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere della Gestione predetta in rappresentanza dei lavoratori a seguito della sua nomina a senatore della Repubblica

e che l'Unione italiana del lavoro, con nota n. 13824 del 14 giugno 1963 ha proposto per lo stesso incarico il sig. Giuseppe Raffo;

Ritenuta la opportunità di accettare le dimissioni del sen. Francesco Tedeschi e di procedere quindi alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Raffo è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sen. Francesco Tedeschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(9111)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1963.

Determinazione, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, dei contributi integrativi per assistenza di malattia previsti dall'art. 4, comma terzo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, a carico degli enti locali e dei rispettivi dipendenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1443, concernente l'assistenza di malattia ai pensionati;

Considerato che gli oneri per detta assistenza relativa ai titolari di pensioni delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dagli Enti locali, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali sezione previdenza, sono, nel loro complesso, da porsi a carico delle Casse, Monti ed Istituto medesimi in applicazione dell'art. 4, primo comma, della citata legge;

Considerati i singoli oneri, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, a carico delle Casse, Monti ed Istituto predetti, che vengono determinati con decreto ministeriale a parte, ai sensi del secondo comma del citato art. 4;

Considerato che, ai sensi del detto art. 4, comma terzo, alla copertura dei singoli oneri predetti derivanti alle Casse, Monti ed Istituto si deve provvedere con rispettivi contributi integrativi;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei predetti contributi integrativi riferibilmente al periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e all'anno 1961, nonchè alla ripartizione dei contributi stessi tra iscritti ed enti datori di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, il contributo integrativo per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dell'1,35 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartita nello 0,90 per cento a carico dell'ente e nello 0,45 per cento a carico dell'iscritto.

Art. 2.

Il contributo integrativo di cui all'art. 1, dovuto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - sezione previdenza, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dello 0,15 per cento, ripartita nello 0,10 per cento a carico dell'ente e nello 0,05 per cento a carico dell'iscritto. La determinazione del predetto contributo integrativo si effettua prendendo a base la retribuzione considerata ai sensi delle disposizioni di legge per il calcolo del rispettivo contributo ordinario.

Art. 3.

Il contributo integrativo di cui all'art. 1 a carico degli iscritti ai Monti pensioni, Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stabilito nella misura dello 0,45 per cento di una retribuzione imponibile da determinarsi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e successive modificazioni.

Roma, addì 19 giugno 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1963
Registro n. 16 *Ist. di prev., foglio n.* 300. — CHIUCCHIARELLI

(9134)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1963.

Determinazione, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, degli oneri per assistenza di malattia posti a carico degli enti di cui all'art. 4, comma primo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1443, concernente l'assistenza di malattia ai pensionati;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 4, comma secondo, della citata legge 1961, n. 1443, alla determinazione degli oneri per assistenza di malattia, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per l'anno 1961, derivanti agli Istituti ed Enti, ai quali è demandata la corresponsione dell'assistenza stessa a favore dei titolari di pensioni o di assegni vitalizi indicati all'art. 1, n. 2, della legge 1955, n. 692;

Considerato che l'onere per l'assistenza a favore dei suddetti titolari è a carico degli enti indicati allo stesso art. 4, comma primo;

Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota per spese generali, nonchè i maggiori oneri successivamente accertati al 31 dicembre 1961 per assistenza sanitaria effettuata dall'I.N.A.D.E.L.;

Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Decreta:

Art. 1.

L'onere derivante agli Istituti, ai quali è demandata la corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, ovvero a carico dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, è determinato:

A) per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1960:

per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in complessive lire 1.797.956.503;

per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in complessive lire 35.663.580;

B) per l'anno 1961:

per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in complessive lire 6.258.611.195, comprensive dei maggiori oneri accertati al 31 dicembre 1961 in L. 998.768.015;

per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in complessive L. 112.513.000.

Art. 2.

L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente art. 1, è posto a carico:

1) riferibilmente al periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.D.E.L.:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per L. 1.566.551.315;

b) della Cassa per le pensioni ai sanitari, per L. 103.949.835;

c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, per lire 33.115.893;

d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da enti locali, per complessive L. 22.679.965 da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1° settembre 1960;

e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali sezione previdenza, per L. 71.659.495;

2) riferibilmente al periodo 1° settembre-31 dicembre 1960 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.M.:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per L. 32.329.530;

b) della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo, per L. 3.334.050;

3) riferibilmente all'anno 1961 e per pensionati assistiti dall'I.N.A.D.E.L.:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per L. 5.449.715.425;

b) della Cassa per le pensioni ai sanitari, per L. 353.193.750;

c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo, per L. 130.972.405;

d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da enti locali, per complessive L. 85.819.500 da ripartirsi fra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione al numero degli iscritti in attività di servizio al 1° gennaio 1961;

e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali sezione previdenza, per L. 238.910.115;

4) riferibilmente all'anno 1961 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.M.:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per L. 103.368.000;

b) della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per L. 9.145.000.

Roma, addì 19 giugno 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1963
Registro n. 16, Ist. di prev., foglio n. 301. — CHIUCCHIARELLI

(9133)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1963.

Fissazione e ripartizione dei posti da conferire, in relazione ai vari tipi di laurea, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto l'art. 25 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari da conferirsi a norma della lettera *a*) dell'art. 25 della legge 26 febbraio 1963, numero 441, è così stabilito e ripartito in funzione dei seguenti tipi di laurea:

a) laurea in Medicina e chirurgia o Scienze biologiche . . . . posti 2

b) laurea in Medicina veterinaria . . » 1

c) laurea in Chimica o Chimica e farmacia o Chimica industriale o Ingegneria chimica . . . . » 5

Totale . . . posti 8

Art. 2.

I posti indicati nel precedente articolo sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dei ruoli di carriera direttiva tecnica delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda, redatta in carta da bollo dovrà essere indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale e corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autenticata;

b) copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate;

c) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale aspira;

d) dei titoli accademici, scientifici e di carriera e delle pubblicazioni che l'interessato riterrà opportuno presentare. Dei titoli presentati dovrà essere redatto un elenco in duplice copia.

Art. 3.

I posti eventualmente non conferiti ai laureati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 possono essere assegnati ai laureati di cui alla lettera *b*), e, in mancanza, a quelli di cui alla lettera *c*).

I posti eventualmente non conferiti ai laureati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 possono essere assegnati ai laureati di cui alla lettera *a*) e, in mancanza, a quelli di cui alla lettera *c*).

I posti eventualmente non conferiti ai laureati di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 possono essere assegnati ai laureati di cui alla lettera *a*), e, in mancanza, a quelli di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

I candidati, utilmente collocati nelle tre graduatorie di merito, saranno nominati in ruolo secondo l'ordine risultante dal punteggio riportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1963
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 226.

(9131)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1963.
Classificazione tra le provinciali di trentuno strade in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 8 agosto 1962, n. 2130-*bis* - 516/7-IX, con la quale l'Amministrazione provinciale di Trento ha chiesto la classificazione a provinciali di alcune strade fra le quali le seguenti 31:

1) Faver-Segonzano: dal capoluogo del comune di Faver al capoluogo del comune di Segonzano, attraverso il fondovalle dell'Avisio, della lunghezza di chilometri 4+215;

2) Castello di Fiemme-Tistola-Strada statale n. 48: dall'abitato del comune di Castello di Fiemme alla Strada statale n. 48 delle Dolomiti, della lunghezza di km. 0+880;

3) di Stava: dalla provinciale del Lavazè alla Strada statale delle Dolomiti attraverso il comune di Tesero, della lunghezza di km. 7+900;

4) delle Quadrate: dalla provinciale di Pinè (progressiva km. 5+700) al capoluogo del comune di Fornace intersecando la strada Fersina-Avisio, della lunghezza di km. 3+000;

5) di Bedollo: dalla provinciale di Pinè (progressiva km. 16+646) al capoluogo del comune di Bedollo, della lunghezza di km. 2+700;

6) di San Michele: dalla Strada statale dell'Abetone e del Brennero (progressiva km. 393+335) alla stessa Strada statale (progressiva km. 396+670) della lunghezza di km. 3+720;

7) del lago di Canzolino: dalla strada provinciale Pergine-Montagnaga (ponte di Vigalzano sul Fersina) alla strada provinciale di Pinè, della lunghezza di km. 2+100;

8) di Centa - San Nicolò: dalla Strada statale della Fricca (progressiva km. 17+195) al capoluogo del comune di Centa, della lunghezza di km. 1+300;

9) di Novaledo: dalla Strada statale della Valsugana (progressiva km. 103+340) alla stessa Strada statale della Valsugana (progressiva km. 105+265) della lunghezza di km. 1+890;

10) di Telve: dal capoluogo del comune di Borgo al capoluogo del comune di Telve, della lunghezza di km. 2+290;

11) Carzano: dalla strada provinciale Castelnuovo-Telve (progressiva km. 1+000) al capoluogo del comune di Carzano, della lunghezza di km. 1+070;

12) di Roncegno: dalla Strada statale della Valsugana (progressiva km. 98+050) al capoluogo del comune di Roncegno, della lunghezza di km. 1+560;

13) Strigno-Ivano Fracena: dalla Strada statale del Tesino (progressiva km. 1+400) al capoluogo del comune di Ivano Fracena, della lunghezza di chilometri 1+570;

14) Cinti Tesino-Pieve Tesino: dal capoluogo del comune di Cinti Tesino al capoluogo del comune di Pieve Tesino, della lunghezza di km. 1+320;

15) di Sagron Miss: dalla strada provinciale di Cereda (progressiva km. 11+800) al capoluogo del comune di Sagron, della lunghezza di km. 3+200;

16) di Cei Nogaredo: dalla strada provinciale di Cei in località Molini al capoluogo del comune di Nogaredo, della lunghezza di km. 0+310;

17) Ala Pilcante: dal bivio per i Ronchi, nel capoluogo del comune di Ala, all'abitato di Pilcante, della lunghezza di km. 1+170;

18) di San Giorgio: dal capoluogo del comune di Arci al capoluogo del comune di Riva, della lunghezza di km. 5+300;

19) Enguiso-Leuzumo: dalla Strada statale n. 240 (presso Bezzecca, progressiva km. 34+850) allo estremo della Valle di Concei, con ramale Locca-Pieve di Ledro, della lunghezza di km. 4+300;

20) di Ragoli: dalla Strada statale n. 237 del Caffaro (progressiva km. 91+420) al capoluogo del comune di Ragoli, della lunghezza di km. 1+310;

21) di Bersone: dalla Strada statale n. 237 del Caffaro (progressiva km. 72+680) al capoluogo del comune di Daone, della lunghezza di km. 3+020;

22) di Prezzo: dalla Strada statale n. 237 del Caffaro al capoluogo del comune di Prezzo, della lunghezza di km. 2+700;

23) di Brione: dalla Strada statale n. 237 del Caffaro in comune di Condino al capoluogo del comune di Brione, della lunghezza di km. 6+000;

24) di Ton: dal km. 22+320 della Strada statale n. 43 a Vigo di Ton, della lunghezza di km. 4+110;

25) Samoclevo-Terzolas: dalla Strada statale del Tonale e della Mendola (progressiva km. 181+850) al km. 0+110 della strada provinciale di Rabbi, della lunghezza di km. 3+260;

26) della Taoletta: dalla Strada statale n. 48 delle Dolomiti (progressiva km. 19+920) al km. 2+350 della strada provinciale del Lavazè, della lunghezza di chilometri 4+280;

27) di Tremalzo: dalla Strada statale n. 240, in località Lago di Ampola (progressiva km. 42+320) al Passo di Tremalzo al confine provinciale di Brescia, della lunghezza di km. 14+000;

28) Ponte Arche-strada di Molveno: dalla Strada statale n. 237 del Caffaro (Ponte Arche) alla strada provinciale di Molveno (1 km. a valle di Molveno), della lunghezza di km. 1+700;

29) di Zuclo: dalla Strada statale n. 237 del Caffaro (in località Tonello) al capoluogo del comune di Zuclo, della lunghezza di km. 1+000;

30) di Carano: dalla Strada statale n. 48 (progressiva km. 23+625) al capoluogo del comune di Cavalese, della lunghezza di km. 1+726;

31) del Vino: dalla Strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero a sud della frazione di Romagnano del comune di Trento, della lunghezza di km. 29+770.

Totale km. 122+671.

Ritenuto che l'Amministrazione provinciale di Trento con tale delibera ha precisato che le suddette strade possedevano alla data dell'entrata in vigore della citata legge n. 126 i requisiti di cui all'art. 4 della legge stessa;

Ritenuto, quindi, che a termini dell'art. 16 della legge in parola tali strade andavano incluse nel piano di classificazione indicato nell'articolo stesso;

Ritenuto che detta delibera è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 luglio 1963, n. 27 e che della stessa è stata data comunicazione a tutti i Comuni interessati della Provincia;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto in data 14 gennaio 1963, n. 54, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le trentuno strade sopraelencate possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e possono essere quindi classificate provinciali;

Ritenuto che le dette trentuno strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 ed incluse nel piano di provincializzazione predisposto dall'Amministrazione provinciale di Trento ai sensi dell'art. 16 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le trentuno strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 122+671, sono classificate provinciali ed incluse nel piano di provincializzazione previsto dall'art. 16 della legge n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

(9085)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1963.

Classificazione tra le provinciali di quindici strade in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Vicenza e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti strade:

1) strada provinciale Riviera (Bergoncino) Saline (confine con Padova) km. 2+300

2) strada provinciale Riviera-Ponte Botti-Sossano . . . . » 4+030

3) strada provinciale Riviera (Ponte Nanto) Bosco di Nanto-confine con Padova	km.	4 + 700
4) strada provinciale Riviera (Ponte Castegnero) Villaganzerla-Montegaldella-confine con Padova	»	8 + 700
5) statale n. 53 Lanzè-confine con Padova	»	3 + 150
6) Arzignano-confine con Verona per Roncà	»	4 + 100
7) Chiampo-confine con Verona per San Giovanni Illarione	»	5 + 000
8) strada provinciale Pedemontana-Caldogno-Cresole-Polegge	»	6 + 500
9) Villaverla (strada provinciale Pedemontana) Novoledo-Dueville-strada provinciale Marosticana	»	7 + 350
10) Asiago-Gallio-Foza-Enego	»	30 + 700
11) Pedescala-Rotzo-Roana (strada provinciale del Costo)	»	22 + 100
12) Seghe di Velo-Mosson (strada del Costo)	»	5 + 700
13) Santa Croce Bigolina-Torri-Arcugnano	»	5 + 050
14) Fellette-Cosoni-confine con Treviso	»	4 + 500
15) Fara-Salcedo	»	4 + 220
	km.	118 + 120

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 9 maggio 1960;

Vista la delibera dell'Amministrazione provinciale di Vicenza in data 8 aprile 1963, n. 6385;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le quindici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

(9086)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9088)

DECRETO PREFETTIZIO 30 settembre 1963.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio precedente decreto n. 38070 del 6 novembre 1961, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1961-novembre 1964;

Vista la nota n. 3482 in data 12 luglio 1963, con la quale il medico provinciale di Avellino ha designato, in sostituzione del dott. Domenico Varricchio, segretario, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Benevento, la dottoressa Angela Maria Guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La dottoressa Angela Maria Guida è nominata segretaria del Consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1961-novembre 1964, in sostituzione del dottor Domenico Varricchio.

Avellino, addì 30 settembre 1963

p. *Il prefetto*: SANNINI

(9056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.616.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9167)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Torano Castello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.427.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9168)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.968.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945,

(9169)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Massa Marittima (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.277.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9170)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1963, il comune di Pescina (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.600.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9171)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1963, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.267.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9178)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Borgo Val di Taro (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.426.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9174)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Cardito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.419.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9173)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1963, il comune di Labico (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.902.925 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9175)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Nemi (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.665.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9176)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1963, il comune di Roviano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.757.880 per la copertura dal disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9177)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1963, il comune di Vergemoli (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.195.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9172)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1963, il comune di Segni (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.264.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9179)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.133.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9185)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1963, il comune di Vicovaro (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.539.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9180)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1963, il comune di Celleno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.391.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9181)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1963, il comune di Prepotto (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.491.561, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9182)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1963, il comune di Bovalino (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.001.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9183)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1963, il comune di Brisighella (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.861.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9184)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1963, il comune di Cormons (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.898.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9186)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1963, il comune di Vieste (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.863.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9187)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1963, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.901.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9188)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di San Calogero (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.143.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9189)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Gerocarne (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.111.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9190)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Pagani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 198.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Grappa e del Cimone, con sede in Bassano del Grappa.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12213 in data 19 ottobre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Grappa e del Cimone, con sede in Bassano del Grappa, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 28 giugno 1963.

(9140)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1963, registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 390, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'8 agosto 1957 dal prof. Michele Faretina nei confronti del Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento di cui alla nota n. 1546 dell'11 giugno 1957 con il quale gli è stato negato il diritto a percepire il trattamento di cattedra per l'insegnamento di nove ore settimanali di matematica assegnatigli per l'anno scolastico 1955-56 presso la scuola media di Calizzano.

(9197)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 357, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 7 settembre 1961, della professoressa Anna Strazioso Valdarchi nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Roma, avverso la decisione del 18 luglio 1961, n. 032044, con la quale è stato accolto solo parzialmente il gravame proposto dalla insegnante medesima circa il punteggio attribuitole nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento delle lingue inglese e francese.

(9198)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 358, il ricorso straordinario prodotto l'8 giugno 1960 dalla professoressa Maria Ausiliatrice Martino nei confronti della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, avverso la decisione del 3 dicembre 1959, n. 162, con la quale in accoglimento del ricorso proposto dalla professoressa Sammartino Marcella è stata revocata la nomina conferita alla Martino stessa per l'insegnamento dell'economia domestica presso la scuola media di Caltagirone, è stato accolto.

(9200)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963 registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 359, è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, il ricorso straordinario prodotto il 9 febbraio 1960, dalla professoressa Raffaella Baviera Leonardi nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Catania, avverso la decisione n. 160 del 9 dicembre 1959, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla professoressa Brancati Bianca Maria circa l'errato punteggio attribuito sia a lei che alla professoressa Baviera, veniva deliberato che a quest'ultima insegnante fosse revocata la supplenza per l'insegnamento del disegno nella scuola di avviamento di Misterbianco, conferendola, di conseguenza, alla predetta Brancati.

(9199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 28 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,39	622,37	622,41	622,35	622,41	622,395	622,42	622,41	622,40
$ Can.	577,57	577,65	577,75	577,35	577,10	577,70	577,40	577,60	577,70	577,60
Fr. Sv.	144,25	144,24	144,26	144,245	144,20	144,25	144,24	144,27	144,25	144,25
Kr. D.	90,16	90,15	90,15	90,14	90,12	90,15	90,12	90,15	90,16	90,15
Kr. N.	86,97	86,98	87 —	86,98	87 —	86,98	86,98	87 —	86,98	86,98
Kr. Sv.	119,83	119,84	119,85	119,88	119,75	119,83	119,85	119,85	119,84	119,85
Fol.	172,67	172,61	172,65	172,63	172,75	172,65	172,60	172,70	172,65	172,60
Fr. B.	12,46	12,47	12,4650	12,46875	12,4675	12,47	12,4685	12,45	12,46	12,47
Franco francese	127,01	127,03	127,02	127,025	127 —	127,02	127 —	127 —	127,02	127 —
Ls.	1741,23	1741,65	1741,70	1741,675	1741 —	1741;40	1741,60	1741,45	1741,40	1741,60
Dm. occ.	156,49	156,47	156,50	156,495	156,40	156,49	156,485	156,50	156,49	156,49
Scell. Austr.	24,08	24,09	24,09	24,0825	24,05	24,09	24,0880	24,10	24,08	24,095
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,70	21,70	21,71	21,71	21,70	21,70

Media dei titoli del 28 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	109,25
Redimibile 3,50 % 1934	91,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100.35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100.95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,402
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,242
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	119,865
1 Fiorino olandese	172,615
1 Franco belga	12,469
1 Franco francese	127 012
1 Lira sterlina	1741,637
1 Marco germanico	156 49
1 Scellino austriaco	24,085
1 Escudo Port.	21,707

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1963, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 395, è stato dichiarato inammissibile, perchè rivolto contro provvedimento non definitivo, il ricorso straordinario proposto in data 27 novembre 1961 dal sig. Emanuele Scardillo, domiciliato in Bernalda (Matera), via Eraclea n. 62, avverso la determinazione della Direzione provinciale del tesoro di Matera, con la quale gli è stata addebitata la somma di L. 198.552 in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433.

(9090)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1963, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 1ª/1970 alla 15ª/1970) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970, emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e decreto ministeriale 23 dicembre 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 ottobre 1963

Il direttore generale: GRECO

(9070)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il comm. Simone Parrella è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi (Benevento);

2) il sig. Nando Aquilone è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ari (Chieti);

3) il sig. Silvio De Rosa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Accadia (Foggia);

4) il dott. Antonio Gabriele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sannicandro Garganico (Foggia);

5) il sig. Marcello De Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torremaggiore (Foggia);

6) il sig. Ignazio Ruggieri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vieste (Foggia);

7) il sig. Giovanni Fittipaldi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza);

8) il sig. Francesco Ferro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bella (Potenza);

9) il sig. Antonio Allegretti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza);

10) il sig. Achille Pavese è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelmezzano (Potenza);

11) il dott. Giuseppe La Rossa è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Grumento Nova (Potenza);

12) il sig. Antonio Pastore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza);

13) il sig. Pietro Di Sanzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza);

14) il sig. Giovanni Iannotta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Noepoli (Potenza);

15) il sig. Vincenzo Collarino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccanova (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Governatore: CARLI

(8915)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Manlio Massole è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buggerru (Cagliari);

2) il sig. Antioco Licheri è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fluminimaggiore (Cagliari);

3) il sig. Giuseppe Mereu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fordongianus (Cagliari);

4) il sig. Giuseppe Puddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesturi (Cagliari);

5) il sig. Arcangelo Marceddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norbello (Cagliari);

6) il sig. Salvatore Matta è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palmas Arborea (Cagliari);

7) il sig. Anselmo Cotza è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari);

8) il sig. Leandro Minei è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaverde (Cagliari);

9) il sig. Francesco Vacca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari);

10) il sig. Remigio Piga è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari);

11) il sig. Cesare Milan è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arborea (Cagliari);

12) il sig. Luigi Corona è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari);

13) il sig. Virgilio Soru è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusnovas (Cagliari);

14) il sig. Maurizio Pinna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari);

15) il sig. Carlo Pusceddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari);

16) il sig. Salvatorangelo Simbula è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari);

17) il sig. Antonio Serpi Dessì è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari);

18) il sig. Giuseppe Cubadda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari);

19) il sig. Tigellio Cherchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pabilonis (Cagliari);
20) il sig. Ferdinando Atzeni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea Frius (Cagliari);
21) il sig. Attilio Quartu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Antioco (Cagliari);
22) il sig. Salvatore Meloni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Basilio (Cagliari);
23) il sig. Antioco Brenau è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari);
24) il sig. Raffaele Atzeni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selegas (Cagliari);
25) il sig. Mario Corona Medda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari);
26) il sig. Raimondo Carta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siamanna - Siapiccia (Cagliari);
27) il sig. Luigi Porru è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari);
28) il sig. Ferruccio Diana è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simala (Cagliari);
29) il sig. Loche Vincenzo (noto Giuseppe) è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simaxis (Cagliari);
30) il sig. Giuseppe Cocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari);
31) il sig. Giovanni Antonio Sanna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari);
32) il sig. Efisio Carta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorradile (Cagliari);
33) il sig. Salvatore Matta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tratalias (Cagliari);
34) il sig. Mario Pitzalis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari);
35) il sig. Francesco Drago è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussana (Cagliari);
36) il sig. Onorato Mallocì è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussaramanna (Cagliari);
37) il dott. Gino Murru è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari);
38) il sig. Salvatore Sorgia Sitzia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovafranca (Cagliari);
39) il sig. Clemente Pili è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari);
40) il sig. Tomaso Manca è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Atzara (Nuoro);
41) il sig. Francesco Trogu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Austis (Nuoro);
42) il sig. Emanuele Foddis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Nuoro);
43) il sig. Francesco Cau è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro);
44) il dott. Antonio Pischedda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Desulo (Nuoro);
45) il sig. Dionigio Secci è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dorgali (Nuoro);
46) il sig. Ferdinando Mucelli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro);
47) il sig. Aurelio Bussu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ollolai (Nuoro);
48) il sig. Pietro Bassu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro);
49) il sig. Albino Lai è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovatulo (Nuoro);
50) il sig. Battista Todde è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barisardo (Nuoro);
51) il sig. Francesco Arangino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro);
52) il sig. Giovanni Maria Uras è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bolotana (Nuoro);
53) il sig. Aurelio Ferinu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escolca (Nuoro);
54) il sig. Pietro Sedda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Genoni (Nuoro);
55) il sig. Carlo Locci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro);
56) il sig. Enrico Balzano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ilbono (Nuoro);
57) il sig. Francesco Fulghesu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro);
58) il sig. Francescangelo Nieddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lei (Nuoro);
59) il sig. Paolino Cadoni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro);
60) il sig. Antonio Spiga è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurallao (Nuoro);
61) il sig. Bernardo Brau è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oniferi (Nuoro);
62) il sig. Paolino Melis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro);
63) il sig. Salvatore Madeddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sagama (Nuoro);
64) il sig. Giuseppe Loi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro);
65) il sig. Giuseppe Marcello è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tiana (Nuoro);
66) il sig. Giovanni Garau Sulis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tonara (Nuoro);
67) il sig. Guido Cannas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ulassai (Nuoro);
68) il sig. Salvatore Tolu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muros (Sassari);
69) il sig. Antonio Cossu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari);
70) il sig. Angelino Cossu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pozzomaggiore (Sassari);
71) il sig. Gavino Pittalis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari);
72) il sig. Lorenzo Arcadu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchideddu (Sassari);
73) il sig. Antonio Caria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari);
74) il sig. Giacomo Multineddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bulzi (Sassari);
75) il sig. Antonio Luigi Budroni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari);
76) il sig. Giovanni Maria Solinas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianus (Sassari);
77) il sig. Giov. Maria Pistidda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari);
78) il sig. Antonio Maria Demartis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari);
79) il sig. Salvatore Solinas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Romana (Sassari);
80) il sig. Giovanni Falchi Carta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torralba (Sassari);
81) il sig. Leonardo Salis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tula (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Governatore: CARLI

(8914)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina).

Si dà notizia — ai sensi del secondo comma dell'art. 64 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 2 maggio 1963 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 2 novembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1961, n. 277) e, successivamente, prorogata di 6 mesi con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1962, n. 281).

(9061)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nella provincia di Lucca, nei comuni di Ascoli Piceno, Benevento, Catanzaro, Chieti, Lucca, Reggio Emilia, Rovigo (classe 1ª) e nei comuni di Albino (Bergamo), Città di Castello (Perugia), Legnano (Milano), Pompei (Napoli), Tivoli (Roma) (classe 2ª).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti o che stanno per rendersi vacanti le segreterie generali della provincia di Lucca (classe 1ª), dei comuni di Ascoli Piceno, Benevento, Catanzaro, Chieti, Lucca, Reggio Emilia, Rovigo (classe 1ª) nonchè dei comuni di Albino (Bergamo), Città di Castello (Perugia), Legnano (Milano), Pompei (Napoli), Tivoli (Roma) (classe 2ª).

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di Lucca (classe 1ª), dei comuni di Ascoli Piceno, Benevento, Catanzaro, Chieti, Lucca, Reggio Emilia, Rovigo (classe 1ª), dei comuni di Albino (Bergamo), Città di Castello (Perugia), Legnano (Milano), Pompei (Napoli), Tivoli (Roma) (classe 2ª).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 10 dicembre 1963, appostita domanda redatta su carta da bollo da L. 200, corredata da talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dello art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 15 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(9144)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame e per titoli a due posti di microbiologo in prova nel ruolo dei microbiologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (rettifica).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 12 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1963, registro n. 50, foglio n. 127, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 5 settembre 1963, con cui è stato bandito un concorso per esame e per titoli a due posti di microbiologo in prova nel ruolo dei microbiologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il primo comma dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale in data 12 aprile 1963, in cui si stabilisce che per partecipare al precitato concorso gli aspiranti debbono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti;

Visto l'art. 17 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in virtù del quale la carriera dei chimici, dei fisici, e dei microbiologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti è equiparata a quella dei professori di

ruolo A degli Istituti di istruzione secondaria sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico;

Visti gli articoli 14 e 15 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, che fissano a diciotto e quaranta anni i limiti minimi e massimi di età per l'ammissione ai concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media;

Considerato che, in virtù dell'equiparazione dello stato giuridico dei chimici, fisici, e microbiologi delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, a quello degli insegnanti di di ruolo A, anche per i partecipanti al concorso a due posti di microbiologo nel ruolo dei microbiologi delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, i limiti minimi e massimi debbono essere fissati a diciotto e quaranta anni compiuti alla data del bando;

Considerata l'opportunità di prorogare di trenta giorni il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto e dei titoli relativi, al fine di consentire di raccogliere i titoli da produrre insieme alla domanda di ammissione anche a coloro che possono aver titolo a partecipare al concorso medesimo ai sensi del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1963, registro n. 50 foglio n. 127 è rettificato come segue: « Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data del bando (12 aprile 1963) il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti ».

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso a due posti di microbiologo nel ruolo della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 5 settembre 1963 è prorogato di trenta giorni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 72, *foglio n.* 185.

(9192)

Concorso per esame e per titoli a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici della carriera direttiva del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (rettifica).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1963, registro n. 50, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 settembre 1963, con cui è stato bandito un concorso per esame e per titoli a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il primo comma dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale in data 13 aprile 1963, in cui si stabilisce che per partecipare al precitato concorso gli aspiranti debbono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti;

Visto l'art. 17 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in virtù del quale la carriera dei chimici, dei fisici, e dei microbiologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli Istituti di istruzione secondaria sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico;

Visti gli articoli 14 e 15 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, che fissano a diciotto e quaranta anni i limiti minimi e massimi di età per l'ammissione ai concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media;

Considerato che, in virtù dell'equiparazione dello stato giuridico dei chimici, fisici, e microbiologi delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, a quello degli insegnanti di ruolo A, anche per i partecipanti al concorso a due posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, i limiti minimi e massimi debbono essere fissati a diciotto e quaranta anni compiuti alla data del bando;

Considerata l'opportunità di prorogare di trenta giorni il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto e dei titoli relativi, al fine di consentire di raccogliere i titoli da produrre insieme alla domanda di ammissione anche a coloro che possono aver titolo a partecipare al concorso medesimo ai sensi del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1963, registro n. 50, foglio n. 128 è rettificato come segue « Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data del bando (13 aprile 1963) il diociottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti ».

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso a due posti di chimico nel ruolo della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 settembre 1963 è prorogato di trenta giorni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 72, *foglio n.* 186.

(9193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 31 marzo 1962, n. 724, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961 nei comuni di Apecchio, Fossombrone, Fratterosa, Mombaroccio, Pesaro e Sant'Agata Feltria;

Visto il decreto di questo Ufficio in data 10 giugno 1963, n. 742, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice sostituita con decreto di questo Ufficio in data 6 aprile 1963, n. 724;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Francini Luciano . . . . punti 53,118
2. Montanari Gabriellino . . . . . . » 51,781
3. Varia Michele . . . . » 50,204
4. Pagnoni Danilo . . . . » 49,531
5. Piscaglia Alessandro, precede in graduatoria avendo prestato servizio come ufficiale di complemento (ruolo ufficiali medici) ai sensi legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni . . » 49,500
6. Lippera Mario . . . . » 49,500
7. Caporicci Giancarlo . . . . » 49,436
8. Terenzi Valentino . . . . » 49,131
9. Giombini Luciano . . . . » 48,918
10. Arcidiacono Leonardo . . . . . . » 47,645
11. Bellone Luigi . . . . » 47,313
12. Spano Arturo . . . . » 47,295
13. Mosconi Dario . . . . » 46,481
14. Ciancamerla Giovanni . . . . . . » 46,150
15. Stefanelli Mario . . . . » 45,451
16. Casciola Marcello . . . . » 44,572
17. Mariano Vitaliano . . . . » 44,240
18. Bartolucci Silvano . . . . » 43,963
19. Marini Carlo . . . . » 42,454
20. Cazzola Franco . . . . » 41,990
21. Filanti Antonio . . . . » 41,895
22. Di Spazio Domenico . . . . » 41,872
23. Pradella Alberto . . . . » 41,045
24. Scatena Giovanni . . . . » 40,636
25. Sparvoli Giovanni . . . . » 39,945
26. Tesei Paolo . . . . » 38,136
27. Servadei Giuseppe . . . . » 37,181

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei comuni di Apecchio, Fossombrone, Fratterosa, Mombaroccio, Pesaro e Sant'Agata Feltria.

Pesaro, addì 10 ottobre 1963

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 10 ottobre 1963, n. 3486, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Apecchio, Fossombrone, Fratterosa, Mombaroccio, Pesaro e Sant'Agata Feltria;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Francini Luciano: Fossombrone (1ª condotta);
2) Montanari Gabriellino: Pesaro (Ginestreto);
3) Varia Michele: Mombaroccio (2ª condotta);
4) Pagnoni Danilo: Sant'Agata Feltria (2ª condotta);
5) Piscaglia Alessandro: Fratterosa;
6) Lippera Mario: Apecchio (Serravalle di Carda).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei comuni di Apecchio, Fossombrone, Fratterosa, Mombaroccio, Pesaro e Sant'Agata Feltria.

Pesaro, addì 10 ottobre 1963

Il medico provinciale: CAVINA

(8934)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9564, del 24 giugno 1963, con la quale sono stati dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1960;

Vista la nota del comune di Antillo in data 9 ottobre 1963, prot. n. 2793, dalla quale risulta che il dott. Sgroi Luigi, vincitore del posto di condotta medica, ha rinunziato alla nomina;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate;

Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente dott. Muscolino Gabriele è dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Antillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed inviato al sindaco del Comune suddetto per l'esecuzione.

Messina, addì 14 ottobre 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(9076)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 21440 in data 8 aprile 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 27 aprile 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il conferimento degli undici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961;

Ritenuto che il presidente, vice prefetto dott. Giuseppe Poli, non può più far parte di detta Commissione essendo stato destinato ad altra sede e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa viene nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a undici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961 il dott. Oscar Ferrante, vice prefetto vicario di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 17 ottobre 1963

Il medico provinciale: RAFFO

(9099)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.